

Documento di Ricerca n. 235

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

Scopo del presente documento è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC, avuto riguardo alle disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Giugno 2020

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

1. PREMESSA

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (nel seguito, il “Decreto”), attualmente in corso di conversione in legge, ha introdotto una serie di misure urgenti per garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 e, tra di esse, particolari disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.

In particolare, l'art. 7 del Decreto ha introdotto la facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile (nel seguito, la “Deroga”) nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il secondo comma dell'art. 7 del Decreto prevede l'estensione della facoltà di deroga anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Come si evince dalla relazione illustrativa al Decreto, la Deroga si è resa necessaria per *“neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”*.

Sulle modalità applicative della Deroga si sofferma il Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” – emesso dall'OIC – Organismo Italiano di Contabilità in data 3 Giugno 2020 (nel seguito, il “Documento Interpretativo”).

Il par. 2 del Documento Interpretativo precisa che la Deroga si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del Codice civile.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC.

A questi fini, il presente documento fornisce esemplificazioni relative ai paragrafi “Richiamo di informativa” e “Altri aspetti” utilizzabili nelle specifiche circostanze, in coerenza con quanto previsto nei principi di revisione internazionali (ISA Italia), adottati con Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 31 luglio 2017.

Gli esempi sono formulati con riferimento ai bilanci aventi data di riferimento antecedente il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (nel caso specifico esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019).

Le relazioni di revisione sui bilanci chiusi con data di riferimento successiva al 23 febbraio 2020 (ad esempio: esercizio sociale chiuso al 31 marzo 2020) dovranno essere opportunamente adattate per descrivere la scelta degli amministratori per l’utilizzo della Deroga ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Decreto e le modalità applicative in conformità al Documento Interpretativo.

Per ogni ulteriore argomento non trattato nel presente documento, si rinvia ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) che forniscono la completa trattazione delle modalità di redazione della relazione di revisione legale. In particolare, nel caso in cui l’informativa fornita in nota integrativa sul tema della continuità aziendale risulti carente o fuorviante, il revisore potrebbe ritenere opportuno formulare un giudizio modificato ai sensi del principio di revisione ISA (Italia) 705.

Poiché la Deroga è temporanea, il presente documento di ricerca resterà in vigore con riferimento alle relazioni di revisione emesse nel periodo di applicazione della Deroga stessa.

3. PRECISAZIONI SUGLI ESEMPI DI RELAZIONE DI REVISIONE

Nello specifico contesto applicativo della Deroga, le conclusioni raggiunte dal revisore, in conformità al principio di revisione ISA (Italia) 570, dipenderanno necessariamente dall’osservanza delle modalità applicative della Deroga nonché dall’adeguatezza dell’informativa resa dagli amministratori a tale riguardo secondo quanto previsto dal Documento Interpretativo.

In particolare, affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito all’applicazione della Deroga sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da parte degli amministratori, questi ultimi dovranno fornire adeguata evidenza in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale a tale data.

Si precisa, inoltre, che gli esempi illustrati negli Allegati presentano, rispetto al modello base del principio di revisione ISA (Italia) 700, una parte aggiuntiva nel paragrafo del Giudizio. Tale chiarimento si rende necessario per esplicitare ai lettori del bilancio e della relazione di revisione che il giudizio di conformità del revisore ha necessariamente considerato anche le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 nel rispetto della scelta operata dagli amministratori.

3.1 Richiamo di informativa

La relazione di revisione sarà predisposta tenendo in considerazione il principio ISA (Italia) 706¹ e conterrà un paragrafo per richiamare in modo esplicito ai lettori del bilancio le scelte operate dagli amministratori e le informazioni rese nella nota integrativa, in conformità all'art. 7 del Decreto. Gli esempi proposti negli Allegati 1 e 2 si differenziano in considerazione della diversa portata delle conclusioni che gli amministratori potrebbero formulare all'esito della verifica della sussistenza della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio, coerentemente con il percorso valutativo raccomandato dall'OIC nei paragrafi 10 e 11 del Documento Interpretativo.

Si precisa che il contenuto dei suddetti paragrafi deve essere adattato alle specifiche circostanze.

3.2 Altri aspetti

In via generale si ritiene necessario che la relazione di revisione fornisca informazioni agli utilizzatori della revisione contabile in merito alle implicazioni sull'attività di revisione e, in particolare, alle modalità applicative del principio di revisione ISA Italia 570 a causa dell'applicazione della Deroga. Pertanto, la relazione di revisione conterrà, coerentemente con le linee guida del principio di revisione ISA (Italia) 706, un paragrafo *Altri aspetti*².

Si precisa che il contenuto dei paragrafi proposti negli Allegati 1 e 2 deve essere adattato alle specifiche circostanze.

¹ ISA (Italia) 706, par. 8: "Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa, a condizione che:

- a) egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale aspetto;
- b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701."

² Cfr. ISA (Italia) 706, par. 10: "Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:

- a) non sia vietato da leggi o regolamenti;
- b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione contabile da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701."

3.3 Giudizio con rilievi

Per completezza di trattazione, l'Allegato 3 propone un esempio di relazione di revisione che espone un "Giudizio con rilievi" nella situazione in cui gli amministratori non hanno effettuato la valutazione in merito alla sussistenza della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio e non hanno, pertanto, concluso in merito a tale aspetto. Conseguentemente la nota integrativa, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia Covid-19, non include le conclusioni degli Amministratori in merito alla sussistenza (o alla assenza) del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 13 del Documento Interpretativo dell'OIC. Tale circostanza, coerentemente con quanto previsto dai paragrafi 24 ed A.35 dell'ISA Italia 570, non consente al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, in merito all'adeguatezza della relativa informativa inclusa nella nota integrativa. L'esempio proposto nell'Allegato 3 presuppone che gli effetti potenziali delle limitazioni al procedimento di revisione siano significativi ma non pervasivi.

Il rilievo evidenziato nell'esempio di relazione proposto non preclude l'inserimento del paragrafo "Altri Aspetti" di cui al precedente par. 3.2 che riguarda, invece, le modalità di applicazione del principio di revisione ISA (Italia) 570.

La relazione di revisione conterrà, inoltre, un paragrafo per richiamare in modo esplicito ai lettori del bilancio le scelte operate dagli amministratori in merito all'applicazione della Deroga.

Giugno 2020

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1

Società diversa da EIP.

Giudizio senza modifica.

Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale.

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (nel seguito la "deroga").

Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori hanno applicato la deroga in quanto sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11. Ai fini di tale valutazione gli Amministratori non hanno tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, in conformità con quanto disposto dal Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC;
- b) gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze (paragrafo 22 dell'OIC 11);
- c) alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando adeguata informativa in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle significative incertezze identificate nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, secondo quanto previsto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC.

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore deve esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: assenza di incoerenze significative, mancanze di conformità, errori significativi.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo *"Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21[22] dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 7, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un

errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico

Denominazione della società di revisione

Sede del revisore responsabile dell'incarico

Data]

Allegato 2

Società diversa da EIP.

Giudizio senza modifica.

Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale.

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (nel seguito la "deroga").

Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori hanno applicato la deroga in quanto sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11. Ai fini di tale valutazione gli Amministratori non hanno tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, in conformità con quanto disposto dal Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC;
- b) gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e hanno correttamente ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività;
- c) alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritiene sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività e descrivendo tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società, secondo quanto previsto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC.

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore deve esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: assenza di incoerenze significative, mancanze di conformità, errori significativi.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo *"Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Effetti derivanti dall'esercizio della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e insussistenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano informazioni aggiornate alla data di redazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando che, nell'arco temporale futuro di riferimento, è da ritenersi che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività. Gli Amministratori descrivono tali circostanze e i prevedibili effetti che le stesse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società, effetti non riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2019 in conseguenza dell'esercizio della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori indicano che, nonostante gli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19 sull'attività aziendale, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal citato art. 7. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21[22] dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 7, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico

Denominazione della società di revisione

Sede del revisore responsabile dell'incarico

Data]

Allegato 3

Società diversa da EIP.

Giudizio con rilievi.

Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale. Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice Civile prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (nel seguito la "deroga").

Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori hanno applicato la deroga in quanto sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11. Ai fini di tale valutazione gli Amministratori non hanno tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, in conformità con quanto disposto dal Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC;
- b) gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell'ISA Italia 560) non hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e non hanno, pertanto, concluso in merito a tale aspetto. Conseguentemente la nota integrativa, pur fornendo informazioni relative alle implicazioni derivanti dalla pandemia Covid 19, non include una valutazione aggiornata degli Amministratori in merito alla sussistenza (o alla assenza) del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC;
- c) Il revisore non è stato pertanto in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, in merito all'adeguatezza della relativa informativa. In conseguenza dell'applicazione della deroga, i potenziali effetti dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono considerati significativi ma non pervasivi e pertanto si è ritenuto appropriato esprimere un giudizio con rilievi.

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore deve esprimere il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: il revisore dovrà valutare l'impatto sul giudizio sulla relazione sulla gestione del giudizio con rilievi sul bilancio.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Alla data di redazione del bilancio gli Amministratori non hanno effettuato una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto della continuità aziendale e non hanno pertanto incluso nella nota integrativa informazioni relative a tale aspetto, come richiesto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 dell'OIC. Conseguentemente non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli Amministratori con riferimento alla continuità aziendale. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali informazioni.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo *"Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell’epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d’esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020. Ai fini dell’esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21[22] dell’OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell’ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l’applicabilità della deroga prevista dal citato art. 7, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale” con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "*Elementi alla base del giudizio con rilievi*" della relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico

Denominazione della società di revisione

Sede del revisore responsabile dell'incarico

Data]